

TRIBUNALE DI ROMA  
SEZIONE I LAVORO  
REPUBBLICA ITALIANA

10942

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dott. Carlotta Calvosa, all'udienza del 16.6.2010 nella causa n°38692/2009, vertente

TRA

Giovanna INDIRETTO, Elena MURTAS, Rosario MURDICA, Anna TITO, Katia MASTRACCI, Lucia ZABATTA, Marie Françoise CRISCUOLO, Claudia TAGLIAVIA, Claudio FRANZOSI, Silvia VACCARO, Simona SPERINDE', Franco DERIU,

elettivamente domiciliati in Roma, v. Bergamo, 3, presso lo studio dell'avv. Amos Androni, che li rappresenta e difende per mandato a margine del ricorso unitamente all'avv. Isetta Barsanti Mauceri;

- RICORRENTI-

E

ISFOL (Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori), in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Bencivenga, presso cui è selettivamente domiciliato, in Roma, p.zza Prati degli Strozzi, 26, per mandato a margine della memoria di costituzione

- RESISTENTE-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 24.11.2009, ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe, premesso di essere già stati assunti dall'ISFOL con contratti a tempo determinato in seguito a procedura selettiva e di aver già maturato, nel corso del rapporto, un'anzianità ed un inquadramento

9

economico maggiori, rispetto a quello iniziale deducevano che, avendo presentato istanza di stabilizzazione, avevano ottenuto la stipula di un contratto a tempo indeterminato, a seguito della quale, però, erano stati retrocessi alla prima posizione stipendiale.

Allegata, con articolate considerazioni in diritto, l'illegittimità di tale situazione, concludevano per l'accertamento del proprio diritto all'inquadramento nella fascia stipendiale già maturata in costanza di esecuzione del rapporto di lavoro a tempo determinato precedentemente alla stabilizzazione, con condanna dell'ISFOL a corrispondere le differenze retributive maturate e maturande, oltre accessori; con vittoria di spese da distrarsi.

Si costituiva l'Istituto convenuto eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Tribunale adito e, nel merito, contestando la fondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.

Sulla documentazione in atti, all'esito della discussione, all'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo, di cui si dava pubblica lettura.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

In primo luogo dev'essere disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte convenuta.

Nella fattispecie in esame, infatti, si controverte in materia di pubblico impiego, con riferimento ad un rapporto a tempo indeterminato già pacificamente in corso tra le parti, seppur scaturito da un contratto eventualmente stipulato a seguito di complesse determinazioni assunte dall'ISFOL, concernenti anche valutazioni sulle risorse disponibili sia dal punto di vista economico, che della pianta organica.



In altri termini, a fronte del rapporto in essere tra le parti, allo stato il Giudice non è chiamato ad esprimere alcuna valutazione sui presupposti procedurali all'assunzione dei lavoratori, invero, non allegati né contestati da alcuna delle parti.

Ritenuta, quindi, la giurisdizione del Tribunale Ordinario adito, nel merito, la domanda è fondata e dev'essere senz'altro accolta.

Nella fattispecie è incontestato che i ricorrenti, già precedentemente assunti con contratti a tempo determinato a seguito di procedura selettiva (cfr. all. 14), nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1 co. 519 e 520 L. 296/06, abbiano, poi, sottoscritto un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso l'Istituto resistente (cfr. all. 10), con inquadramento in un livello economico inferiore, rispetto a quello già maturato e senza che si fosse tenuto conto dell'anzianità pregressa.

L'ISFOL giustifica la circostanza richiamandosi alla Circolare n. 5/08 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica ed ai Pareri dello stesso Dipartimento UPPA nn. 27/07, 20/08 e 25/08, in cui si sostiene che, dovendosi rispettare la normativa vigente in materia di costituzione di rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, la stabilizzazione non comporterebbe la trasformazione dei precedenti rapporti a tempo determinato in altrettanti a tempo indeterminato, configurando, piuttosto, delle assunzioni *ex novo*.

La tesi non convince ed, anzi, appare piuttosto in contrasto con quanto emerge dalla lettera della normativa citata.

Ai sensi dell'art. 1 co. 519 L. 296/06, infatti, *"per l'anno 2007 una quota pari al 20% del fondo di cui al comma 513 è destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati*



*anteriamente alla data del 23 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccio istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge....”.*

Il successivo co. 520, poi, dispone che “per l'anno 2007, per le specifiche esigenze degli enti di ricerca, è costituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia delle Finanze, un apposito fondo, destinato alla stabilizzazione di ricercatori, tecnologi, tecnici e personale impiegato in attività di ricerca in possesso dei requisiti temporali e di selezione di cui al comma 519, nonché all'assunzione dei vincitori di concorso con uno stanziamento pari a 20 milioni di euro per l'anno 2007 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. ...”.

La normativa citata, quindi, utilizza espressamente il termine “stabilizzazione”, evidentemente volendo chiarire che si intende, per l'appunto, stabilizzare un rapporto già in essere e non già crearne uno nuovo.

D'altro canto, non può ritenersi casuale il fatto che, nel già citato comma 520, si distingua la “stabilizzazione” del personale precedentemente assunto con contratti a tempo determinato (di cui al co. 519), dalla “assunzione” dei vincitori di concorso, con ciò espressamente riconoscendo l'esistenza di un nuovo rapporto di lavoro esclusivamente in capo a questi ultimi.

Il rispetto della normativa prevista per l'accesso al pubblico impiego, peraltro, è, comunque, garantito dalla necessità, prevista dal co. 519, che, coloro che possano beneficiare della stabilizzazione, siano stati originariamente assunti *mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge.*

Anche quest'ultima norma, dunque, ricollega l'originaria assunzione (e, pertanto, l'inizio del rapporto) ad una procedura selettiva, distinguendo questo momento iniziale, da quello successivo di prosecuzione ad altro titolo

(come rapporto a tempo indeterminato) del rapporto stesso, ormai stabilizzato.

Si è, quindi, in presenza di un unico rapporto di lavoro, iniziato con le modalità del rapporto a tempo determinato e, poi, stabilizzato in un rapporto a tempo indeterminato.

Dovendosi interpretare in tal senso il chiaro tenore letterale della disposizione normativa citata, è evidente che non si possa dal seguito alle Circolari e Pareri del Dipartimento della Funzione Pubblica, in contrasto con quanto previsto dalla legge.

Ne consegue che ai ricorrenti debba essere riconosciuta l'anzianità di servizio e gli scatti retributivi già maturati in costanza di rapporto, sin dall'originaria assunzione presso l'Istituto resistente.

Peraltro, anche lo stesso ISFOL sembra aver già configurato un unico rapporto di lavoro, laddove ha consentito la monetizzazione delle ferie già maturate ma non ancora godute nel mese di febbraio 2009, dunque, dopo la stipula del contratto a tempo indeterminato (cfr. all. 16), ovvero abbia corrisposto nel gennaio 2009 le "spese missioni nazionali", relative al periodo precedente e nello stesso mese abbia effettuato le trattenute per gli scioperi effettuati nel dicembre 2008 (cfr. all. 13).

In conclusione, dovendosi ravvisare un unico rapporto tra le parti, iniziato a tempo determinato e poi stabilizzatosi a tempo indeterminato, dovrà essere dichiarato il diritto dei lavoratori all'inquadramento nella fascia stipendiale già maturata e dovrà essere condannato Istituto resistente a corrispondere ai ricorrenti le conseguenti differenze retributive maturate e maturande, oltre accessori in misura con decorrenza di legge.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo e da distrarsi, seguono la soccombenza.



P.Q.M.

Disattesa ogni altra accezione, dichiara il diritto dei ricorrenti all'inquadramento nella fascia stipendiale già maturata in costanza di esecuzione del rapporto di lavoro a tempo determinato con l'Istituto resistente precedentemente alla stabilizzazione e condanna l'ISFOL a corrispondere ai ricorrenti le conseguenti differenze retributive maturate e maturande, oltre accessori in misura e con decorrenza di legge.

Condanna l'ISFOL al pagamento delle spese di lite, liquidate complessivamente in € 2.764,00, da distrarsi.

Roma, 16.6.2010

Il Giudice



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
Depositato in Cancelleria



Roma, il 16. VI. 2010

